

Approfondimento FIRST CISL

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS per le lavoratrici madri e “Bonus mamme 2025”

Riferimenti normativi

Decreto legge 30-06-2025, n. 95, convertito in legge 8-08-2025, n. 118; Legge 30-12-2024, n. 207, Legge di bilancio 2025; Legge 30-12-2023, n. 213, Legge di bilancio 2024; Legge 29-12-2022, n. 197, Legge di bilancio 2023; Circolare Inps n. 11 del 16-01-2024; Circolare Inps n. 27 del 31-01-2024; Messaggio Inps n. 1702 del 6-05-2024; Messaggio Inps n. 401 del 31-01-2025.

20 ottobre 2025

La Legge di bilancio 2025 ha previsto la decontribuzione IVS, quale misura di sostegno alla natalità resa strutturale, consistente nell'esonero della quota dei contributi previdenziali IVS (cioè dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti) a carico della madre lavoratrice con 3 o più figlie/i.

Si tratta di una misura di sostegno alla natalità già prevista dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023), che aveva introdotto un esonero contributivo sia per le lavoratrici madri di tre o più figli (con il più giovane di età inferiore a 18 anni) per il periodo 2024-2026, sia per le madri di due figli (con il più giovane di età inferiore a 10 anni) solo per il 2024.

IMPORTANTE

L'esonero contributivo IVS di cui all'articolo 1, comma 181, della Legge di bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici **madri di due figlie/i** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, ha **cessato** di avere **applicazione alla data del 31 dicembre 2024**. Non è possibile presentare domanda con validità retroattiva per il 2024. Le lavoratrici che, pur avendone diritto, non hanno presentato domanda nel corso del 2024 non possono quindi richiedere l'applicazione della misura.

Alle norme sulla decontribuzione, si è aggiunta, recentemente, la regolamentazione introdotta dal Decreto legge 30-06-2025 n. 95 (convertito in Legge 8-08-2025 n. 118) in materia di integrazione al reddito per le lavoratrici **madri di due o più figlie/i**, cosiddetto Bonus mamme 2025, valida solo per l'anno 2025.

Resta invariata l'aliquota Inps del 33% di computo per le prestazioni pensionistiche.

Decontribuzione IVS per madri lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figlie/i

La Legge di bilancio 2024 ha introdotto una misura agevolativa per le **lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, madri di tre o più figlie/i**, consistente **nell'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS** (ovvero per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti) a carico della **lavoratrice fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o**, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (Legge n. 213 del 30/12/2023 art. 1, comma 180).

Nella busta paga della lavoratrice, ogni mese viene evidenziata la somma non addebitata a titolo di IVS, nel rispetto del **massimale annuo pari a 250 euro mensili**.

La misura è stata prevista per un periodo di vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Bonus mamme 2025

Lavoratrici - dipendenti o autonome - a tempo indeterminato con due figlie o figli

Le madri di due figlie o figli, lavoratrici dipendenti o autonome **a tempo indeterminato**, possono chiedere (con domanda all'Inps), per l'anno 2025, l'erogazione di una somma pari a **euro 40 mensili**, per un **totale massimo di 480 euro annui**, per ogni mese o frazione di mese lavorato sia di rapporto di lavoro sia di attività autonoma.

Il **reddito** da lavoro della richiedente **non** deve essere **superiore a 40.000 euro annui**.

L'erogazione **spetta fino al compimento del decimo anno di età** della figlia o del figlio più giovane.

La somma **non è imponibile** ai fini fiscali e contributivi e **non rileva ai fini dell'ISEE**.

La normativa relativa al Bonus mamme 2025 **non si applica ai contratti di lavoro domestico**.

Lavoratrici - dipendenti o autonome - a tempo non indeterminato con due figlie o figli

La somma di **40 euro mensili**, per un **totale massimo di 480 euro annui**, è riconosciuta, **anche** alle madri lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente, oppure lavoratrici autonome, **non a tempo indeterminato** (vale sempre l'**esclusione** dell'applicazione della misura **per il lavoro domestico**), per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro dipendente o dell'attività di lavoro autonomo, non coincidente con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il **reddito da lavoro non** deve essere **superiore a 40.000 euro annui**.

La **somma spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età** della/o figlia/o più piccola/o.

La somma **non è imponibile** ai fini fiscali e contributivi e **non rileva ai fini dell'ISEE**.

ATTENZIONE

I 40 euro mensili spettanti per ambedue le casistiche sopra descritte saranno conteggiati, da parte dell'Inps, a decorrere dal primo di gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre 2025 e saranno corrisposti nel mese di dicembre 2025, in un'unica soluzione con le spettanze dovute per il mese di dicembre 2025.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la decontribuzione IVS o per il Bonus mamme 2025 può essere presentata all'Inps secondo i consueti canali:

- Servizio dedicato sul portale internet dell'Inps (Sostegni, Sussidi e Indennità) attraverso l'autenticazione digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde gratuito 803.164 o il numero 06/164164.